**Allegato 6 – SCHEMA FIDEIUSSIONE**

*[Su carta intestata dell’Istituto di credito / della Compagnia di assicurazione]*

Spett.le

**SO.GE.M.I. S.p.A.**

[•]

[•]

All’attenzione di [•]

e p.c.

**[•]** [*inserire nome Società*]

[*indirizzo*]

All’attenzione di [•]

[*data*]

**Oggetto: FIDEIUSSIONE BANCARIA / POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA
A PRIMA RICHIESTA**

**PREMESSO CHE**

1. In data [•], **SO.GE.M.I. S.p.A.** con sede in [•] capitale sociale di euro [•], codice fiscale e partita IVA n. [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•] al n. [•] (“**SOGEMI**”) ha invitato la Società [**•**] con sede in [•] capitale sociale di euro [•], codice fiscale e partita IVA n. [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•] al n. [•] (la “**Società**”), alla procedura di assegnazione per Punti di Vendita nel Nuovo Padiglione Ortofrutta riservato a titolari di Punto di Vendita per attività a carattere continuativo nel Mercato Ortofrutticolo;
2. L’invito alla procedura (paragrafo 8.1.) stabilisce che:
	1. all’atto della presentazione dell’istanza il partecipante deve costituire, per ogni singolo Punto di Vendita oggetto di richiesta, una cauzione corrispondente a due trimestri del canone di concessione di importo pari a € 13.786,50 oltre IVA;
	2. tale cauzione deve essere prestata mediante fideiussione rilasciata da primario Istituto di credito o Compagnia di assicurazione e redatta secondo il presente schema;
	3. la durata della garanzia fideiussoria deve essere non inferiore al termine di efficacia dell’istanza, fissato in 180 giorni dalla data di presentazione;
	4. previo esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti per l’assegnazione entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, quest’ultima è accolta mediante Atto di Assegnazione con conseguente obbligo di stipulazione del Contratto di Concessione per il numero di Punti di Vendita oggetto di assegnazione;
3. L’istanza della Società ha ad oggetto l’assegnazione di n. [•] Punti di Vendita e pertanto la cauzione prevista dall’Invito è pari a € [•];
4. Detta cauzione è costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia (la “**Garanzia**”) della serietà dell’istanza della Società e dell’adempimento dell’obbligo per la medesima di accettare l’Atto di Assegnazione e conseguentemente di stipulare il Contratto di Concessione per i Punti di Vendita assegnati (le “**Obbligazioni Garantite**”);

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto**

Il sottoscritto istituto di credito [•] filiale di [•] con sede legale in [•] codice fiscale e partita IVA n. [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•] al n. [•] iscritta all’albo delle banche al n. [•], capitale sociale euro [•] indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) [•] // La sottoscritta Compagnia di assicurazione [•] con sede legale in [•] codice fiscale e partita IVA n. [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•] al n. [•], autorizzata con provvedimento [•] emesso da [•] (il “**Fideiussore**”), in persona del suo legale rappresentante [•], nato il [•] a [•], come da poteri conferiti con atto n. [•], registrato presso [•], con la presente dichiara irrevocabilmentedi costituirsi fideiussore ai sensi dell’art. 1944 c.c. nell’interesse della Società e a favore di SOGEMI a garanzia delle Obbligazioni Garantite fino alla concorrenza di € [•] (in lettere [•]/00), corrispondente alla cauzione per n. [•] Punti di Vendita oggetto dell’istanza di assegnazione, alle seguenti

**CONDIZIONI GENERALI**

* 1. La presente Garanzia ha durata ed efficacia di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza di assegnazione dei Punti di Vendita ed è rinnovabile per il termine massimo stabilito dall’Invito alla procedura per la stipulazione del Contratto di Concessione.
	2. La presente Garanzia è autonoma, irrevocabile, a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione della Società, della quale il Fideiussore è obbligato in solido per il corretto e puntuale adempimento da parte della Società delle Obbligazioni Garantite.
	3. Il Fideiussore espressamente e irrevocabilmente rinuncia altresì alla facoltà di sollevare eccezioni, nonostante ogni eventuale eccezione sollevata dalla Società, dai suoi cessionari o aventi causa a qualsiasi titolo, dichiarando di rinunciare espressamente a qualsiasi potere, diritto o facoltà ai sensi degli artt. 1245, 1247, 1953, e 1957 c.c.
	4. La presente Garanzia non può essere in alcun modo ridotta per effetto di eventuale adempimento parziale delle Obbligazioni Garantite e si aggiunge, senza pregiudicare né contrastare con qualsiasi altra garanzia accessoria, personale o reale, vincolo o gravame di cui SOGEMI possa, anche per disposizione di legge, beneficiare in relazione alle Obbligazioni Garantite.
	5. Nei limiti dell’importo a garanzia, come meglio sopra indicato in € [•] (in lettere [•]/00) e per tutta la durata ed efficacia prima precisate, il Fideiussore pagherà a SOGEMI l’importo dovuto, con l’esclusione della opponibilità di qualsivoglia eccezione, entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
	6. Le risultanze delle scritture contabili di SOGEMI fanno piena prova in qualsiasi sede contro il Fideiussore ai fini della determinazione del debito garantito.
	7. La presente Garanzia potrà essere escussa più volte fino alla concorrenza dell’importo a garanzia e fino alla scadenza della stessa.
	8. È esclusa la compensazione tra le obbligazioni di pagamento del Fideiussore ai sensi della presente Garanzia ed eventuali crediti del medesimo Fideiussore nei confronti della Società ovvero di SOGEMI.
	9. Sono da considerarsi inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità della presente Garanzia.
	10. Ogni comunicazione riguardante la Garanzia sarà inviata con raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata ai seguenti recapiti di SOGEMI: via Cesare Lombroso, 54 - 20137 MILANO - protocollo@pec.foodymilano.it.
	11. Le disposizioni della presente Garanzia sono valide, efficaci e vincolanti nei confronti di SOGEMI, del Fideiussore e dei loro rispettivi successori o aventi causa a qualsiasi titolo.
	12. Sono vietati la cessione e il trasferimento in tutto o in parte della presente Garanzia, salvo diverso accordo scritto fra il Fideiussore e SOGEMI.
	13. Eventuali ritardi di SOGEMI nell’esercizio di alcuno dei poteri e/o diritti e/o rimedi previsti dalla presente Garanzia non implicano alcuna rinuncia né preclusione.
	14. Qualsiasi modifica e/o rinuncia ai diritti previsti dalla presente Garanzia deve, per essere efficace, risultare da atto sottoscritto dal Fideiussore e da SOGEMI.
	15. La presente Garanzia è regolata dalla legge italiana.
	16. Qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni previste dalla presente Garanzia è rimessa alla competenza esclusiva del foro di Milano.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Fideiussore

(timbro e firma)